



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale Politica fiscale

Divisione Legislazione fiscale

14 ottobre 2021

Consultazione sulla legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili

Rapporto sui risultati

Compendio

L'imposizione forfettaria delle rendite vitalizie in vigore, pari al 40 per cento, è troppo alta a causa del livello persistentemente basso dei tassi. Una mozione trasmessa dalle Camere federali nel 2019 (12.3814) mira ad adeguare l'imposizione alle rispettive condizioni d'investimento.

Con la nuova regolamentazione richiesta, per le assicurazioni di rendita vitalizia la quota di reddito imponibile della prestazione di rendita garantita verrebbe calcolata sulla base del tasso massimo d'interesse fissato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Eventuali prestazioni in eccesso continuerebbero ad essere tassabili al 70 per cento. Nel caso di rendite vitalizie e vitalizi, la quota di reddito imponibile verrebbe calcolata sulla base del rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Le prestazioni delle assicurazioni sulle rendite vitalizie ai sensi della legge federale sull'imposta preventiva verrebbero comunicate annualmente dall'assicuratore alle autorità fiscali cantonali tramite l'AFC e ciò migliorerebbe le possibilità di controllo dei Cantoni.

Le ripercussioni finanziarie dipendono dalle condizioni future degli investimenti, per cui a lungo termine possono prodursi maggiori o minori entrate. A breve termine, l'attuale basso livello dei tassi d'interesse si tradurrà in minori entrate, che per la Confederazione sono stimate a circa 10 milioni di franchi e, per i Cantoni e i Comuni, indicativamente a 50 milioni di franchi.

Quattro partiti politici (PLR, PPD, PSS, UDC), tutti i Cantoni, la CDF, 11 associazioni mantello e organizzazioni nonché un privato hanno partecipato alla procedura di consultazione, che si è tenuta dal 3 aprile al 10 luglio 2020.

Tutti i partecipanti alla consultazione riconoscono la necessità di agire. Ciononostante, il Cantone BL, il PSS e l'USS respingono il progetto. Per il Cantone BL, la formula d'imposizione è troppo complicata e non adatta all'attuazione. Per PSS e USS, è più importante la necessità di intervenire sull'AVS e sul 2° pilastro. Gli altri partecipanti alla consultazione approvano fundamentalmente il progetto. Le osservazioni e i punti critici più importanti sono i seguenti.

- *Nella determinazione del tasso d'interesse per il calcolo della quota di reddito imponibile, anche per le rendite vitalizie dev'essere considerato il momento della stipulazione del contratto, come già avviene per le assicurazioni di rendita vitalizia. In questo modo, anche per le rendite vitalizie la quota di reddito imponibile rimarrebbe invariata dal momento della stipulazione del contratto.*
- *Si dovrebbe aggiungere esplicitamente alla legge che la quota di reddito calcolata al momento della stipulazione del contratto o alla decorrenza della rendita si applica per tutta la durata del contratto.*
- *L'AFC deve pubblicare un elenco dei rendimenti annualizzati delle obbligazioni della Confederazione con durata decennale.*
- *La nuova regolamentazione è considerata complicata.*
- *Le minori entrate per i Cantoni e i Comuni vengono giudicate elevate.*

Indice

1	Situazione iniziale	4
2	Punti essenziali del progetto	4
3	Consultazione	4
3.1	Procedura di consultazione	4
3.2	Valutazione	5
4	Risultati più importanti della consultazione	5
4.1	Panoramica e punti critici principali	5
4.2	Posizione dei partecipanti alla consultazione	6
5	Valutazione della consultazione in dettaglio	8
5.1	Osservazioni relative ai singoli temi	8
5.2	Attuazione nei Cantoni	10
5.3	Pareri espressi sui singoli articoli	10
	Elenco dei partecipanti alla consultazione e pareri pervenuti	15

1 Situazione iniziale

La mozione «Basta con la penalizzazione fiscale del pilastro 3b. In caso di prelievo del capitale, tassare la quota di reddito invece degli apporti di capitale» (12.3814) chiede un'imposizione secondo la quota di reddito effettiva applicata al valore di riscatto (in vita) o al rimborso dei premi (dopo la morte). L'imposizione in vigore delle rendite vitalizie, pari al 40 per cento, viene criticata perché troppo alta, a causa del livello persistentemente basso dei tassi. In data 16 settembre 2014 la mozione è stata accettata a larga maggioranza dal Consiglio nazionale come prima Camera.

Sulla base di un rapporto dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il 18 giugno 2018 la CET-S ha modificato la formulazione della mozione. Nelle sue considerazioni destinate al Consiglio degli Stati, la Commissione ha dichiarato che, in singoli casi, l'imposizione secondo la capacità economica sarebbe soddisfatta al meglio grazie a un calcolo effettivo in virtù del modello matematico-finanziario. Tuttavia, ciò comporterebbe uno sforzo amministrativo maggiore e verrebbe respinto in particolare dalle autorità esecutive cantonali. La Commissione era quindi del parere che si dovesse optare per una soluzione più semplice basata sul sistema attuale, che fosse più facile da eseguire e che potesse essere implementata rapidamente.

Entrambe le Camere hanno successivamente accettato la formulazione modificata della mozione, e la mozione è quindi stata trasmessa nella sessione primaverile 2019.

2 Punti essenziali del progetto

La nuova regolamentazione richiesta propone di adeguare in modo flessibile la quota di reddito imponibile delle rendite vitalizie alle rispettive condizioni d'investimento. Nel caso delle assicurazioni di rendita vitalizia, la quota di reddito imponibile della prestazione di rendita garantita verrebbe calcolata utilizzando una formula basata sul tasso d'interesse massimo fissato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Eventuali prestazioni in eccesso sarebbero tassabili al 70 per cento. Le prestazioni in eccesso sono prestazioni previste dal contratto di assicurazione non riconducibili al tasso d'interesse tecnico garantito. Il rilevamento individuale della rendita eccedente nell'ordine del 70 per cento garantisce, ai fini dell'imposta sul reddito, che le assicurazioni sulle rendite vitalizie definite per contratto siano soggette a un'imposizione adeguata.

Per contro, le rendite vitalizie ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO) e i vitalizi non prevedono alcuna partecipazione alle eccedenze. Nel caso di questi contratti, la quota di reddito imponibile verrebbe determinata impiegando una formula basata sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni.

L'eccessiva imposizione delle prestazioni di rendita risultante dall'attuale contesto di bassi tassi d'interesse verrebbe così eliminata, alleviando l'onere per i beneficiari attuali di tali prestazioni e per quelli futuri. La sovraimposizione in caso di riscatto e rimborso delle assicurazioni sulle rendite vitalizie risulterebbe significativamente ridotta.

Le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sulle rendite vitalizie ai sensi della legge federale sull'imposta preventiva verrebbero comunicate annualmente dall'assicuratore alle autorità fiscali cantonali tramite l'AFC e ciò migliorerebbe le possibilità di controllo dei Cantoni.

3 Consultazione

3.1 Procedura di consultazione

Il 3 aprile 2020 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di avviare una procedura di consultazione sulla legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili

presso Cantoni, partiti politici, associazioni mantello di comuni, città e regioni di montagna, associazioni mantello dell'economia e altre cerchie interessate. La consultazione è terminata il 10 luglio 2020.

Una panoramica dei partecipanti alla consultazione (comprese le abbreviazioni) viene riportata in allegato.

3.2 Valutazione

Complessivamente sono stati presentati 47 pareri. Visto il loro numero, non è possibile riproporre tutte le proposte e le motivazioni singolarmente. Per chiarezza, quindi, vengono riprodotte in particolare le principali osservazioni critiche.

I seguenti destinatari hanno espressamente rinunciato a una presa di posizione: USI, Conferenza fiscale delle Città, UBCS.

La KFIKO non ha osservazioni da rilasciare dal punto di vista della revisione.

Per i dettagli, si prega di fare riferimento ai pareri presentati. Questi ultimi sono accessibili al pubblico sulla homepage della CaF.¹

4 Risultati più importanti della consultazione

4.1 Panoramica e punti critici principali

Tutti i partecipanti alla procedura di consultazione riconoscono la necessità di intervenire. Ciononostante, il Cantone BL, il PSS e l'USS respingono il progetto. Per il Cantone BL, la formula di imposizione è troppo complicata e non implementabile. Secondo PSS e USS, è più importante agire sull'AVS e sul 2° pilastro. La grande maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione approva fondamentalmente il progetto di legge, ma solleva diversi punti critici e formula richieste. In particolare:

- I Cantoni AR, AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF e la CSI rilevano che, con la nuova regolamentazione delle assicurazioni sulle rendite vitalizie, la quota di reddito imponibile per le prestazioni di rendita garantite rimane la stessa per tutta la durata del contratto, mentre nel caso delle rendite vitalizie la componente di reddito imponibile si basa sul rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza decennale negli ultimi dieci anni e può quindi variare dal momento della stipulazione del contratto. I partecipanti citati e l'ASA raccomandano quindi che, anche nel caso delle rendite vitalizie, la componente di reddito imponibile si basi sul rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione decennali degli ultimi dieci anni al momento della stipulazione del contratto. In questo modo, la quota di reddito imponibile rimarrebbe invariata dalla stipulazione del contratto.
- I Cantoni AR, AG, AI, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, il PLR, la CDF e la CSI chiedono un'integrazione esplicita della legge, in modo che la quota di reddito calcolata al momento della stipulazione del contratto o alla decorrenza della rendita valga per tutta la durata contrattuale.
- I Cantoni AR, AG, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF e la CSI auspicano che l'AFC pubblichi un elenco con i rendimenti annualizzati delle obbligazioni della Confederazione decennali.
- I Cantoni AG, AR, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH, la CDF, la CSI e il CSA, EXPERTSuisse e l'USF constatano che la nuova regolamentazione è complessa.

¹ www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse

- I Cantoni SH e VD, così come il PSS, l'USS e singoli membri dell'UCS, criticano l'elevato importo delle minori entrate per Cantoni e Comuni.

4.2 Posizione dei partecipanti alla consultazione

Approvazione

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH, la CDF e la CSI approvano la proposta, anche se la nuova regolamentazione è più complicata dell'attuale soluzione forfettaria.

Ai Cantoni AR, FR, GR, TG, UR e alla CDF sembra evidente la necessità di continuare a tassare le rendite vitalizie sulla base di una quota di reddito forfettaria – tuttavia inferiore al 40 per cento. I Cantoni AI, BS, GE, ZG, ZH avrebbero preferito questa possibilità. Ciò vale anche per i Cantoni GL, LU, NW, OW, TI, VS e la CSI nell'ambito di una prima valutazione. I Cantoni AR, BS, FR, GR, OW, TG, UR e la CDF riconoscono tuttavia la maggiore flessibilità della nuova regolamentazione in vista di variazioni del livello dei tassi.

Il Canton JU aggiunge che, a causa della complessità, è essenziale limitare il più possibile l'onere tecnico e amministrativo che ricade sulle autorità fiscali cantonali.

Nonostante la sua approvazione, il Cantone UR aggiunge di non poter evitare di osservare come, sotto il pretesto dell'imposizione in funzione della capacità economica, si favoriscano sempre più approcci che determinano soluzioni il più possibile confacenti a ogni singolo caso. Segue quest'andamento con preoccupazione, poiché andrebbe a scapito della semplicità e della trasparenza, nonché dell'auspicata economicità nell'accertamento dell'imponibile. In questo contesto, si rammarica del fatto che anche questa proposta porterebbe a un'ulteriore complicazione del diritto fiscale.

Per il Cantone SH, la soluzione proposta rappresenta una via percorribile nel trovare un equilibrio tra il singolo caso e la praticabilità, anche se è notevolmente più complicata della regolamentazione attuale e quindi farà aumentare il carico amministrativo.

Il Cantone BE approva la proposta nell'interesse di un'imposizione secondo la capacità economica, soprattutto perché è previsto che gli assicuratori comunichino alle autorità fiscali i dati rilevanti per l'imposizione.

I Cantoni NE e SO approvano la proposta. Per il Cantone NE, il metodo di calcolo è trasparente e, a seconda della categoria di prodotti, uniforme, mentre per il Cantone SO è rigoroso e praticabile, a parte gli adeguamenti richiesti.

I Cantoni SH e VD sostengono la proposta in linea di principio, ma manifestano alcune riserve sulle minori entrate spettanti a Cantoni e Comuni.

PPD, PLR e UDC approvano la proposta, ma il PLR sottolinea che nell'attuazione della mozione per tutte le parti coinvolte la burocrazia dovrebbe essere ridotta per quanto possibile e la disparità di trattamento delle rendite svizzere ed estere dovrebbe essere evitata. Per il PLR occorre inoltre rendere possibile una dichiarazione comprensibile. Ha dubbi sul fatto che ciò sia il caso per l'attuale progetto. Secondo l'UDC, il progetto avvicina il trattamento di rendite vitalizie e prodotti simili nell'ambito dell'imposta sul reddito alla realtà economica.

L'ASA accoglie favorevolmente la proposta. Per quest'ultima, è assolutamente necessario un miglioramento delle condizioni quadro per l'imposta sul reddito, poiché le assicurazioni previdenziali con premi unici sarebbero gravate dalla tassa di bollo del 2,5 per cento. Ritiene inoltre che gli effetti finanziari del progetto posto in consultazione siano stati sovrastimati.

Rentes Genevoises sostiene la proposta. Al fine di mantenere la certezza del diritto, Rentes Genevoises e il Cantone VD vorrebbero che le disposizioni stabilissero espressamente che la regolamentazione definita per le rendite vitalizie soggette alla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) si applichi anche ai prodotti degli istituti di diritto pubblico cantonale

che ricorrono alla LCA a titolo integrativo. Infatti, Rentes Genevoises suppone che le regole si applichino anche ai suoi prodotti, in quanto è soggetta alla LCA quale diritto cantonale complementare.

Il CSA sostiene la proposta. Rinuncia a una presa di posizione dettagliata, visto che oggi tali rendite vitalizie possono essere considerate un modello desueto. Inoltre, la comprensione dei calcoli matematici va al di là delle sue capacità, essendo formulati a un livello adatto agli specialisti finanziari.

FER, CP e usam approvano in linea di principio la proposta. Tuttavia, usam e CP chiedono che sia promossa l'equità fiscale fra le diverse fonti di rendite vitalizie e che siano armonizzate le disposizioni relative al trattamento fiscale delle rendite secondo la LCA, il CO e i contratti esteri. Secondo il CP, tale abolizione andrebbe a beneficio di una maggiore semplicità e coerenza. Inoltre, CP e FER chiedono che si crei un equilibrio nel trattamento fiscale anche rispetto al 2° pilastro. Quest'ultimo è già oggi penalizzato rispetto al 3° pilastro poiché la rendita complessiva è soggetta all'imposta sul reddito, e tale svantaggio non dovrebbe quindi essere incrementato ulteriormente.

EXPERTSuisse accoglie favorevolmente il presente progetto, poiché esso allinea l'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili al principio costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica. Per quanto riguarda il meccanismo di calcolo, che risulta complesso, si rimanda ai pareri delle associazioni mantello interessate.

Nel complesso, i membri dell'UCS approvano l'adeguamento di legge, che tiene conto della capacità economica. Tuttavia, singoli membri sono critici nei confronti delle perdite fiscali a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni.

L'USF accoglie con favore la nuova regolamentazione, anche se constata che le modifiche proposte sono complesse. Tuttavia, vi è la consapevolezza che un regolamento che si adatta costantemente al livello dei tassi implica un certo grado di complessità.

Rifiuto

Il Cantone BL respinge la proposta, poiché la formula d'imposizione è troppo complicata e non applicabile. Ciò dipende, a suo dire, dalla procedura di notifica, poiché tale formula non è applicabile senza i corrispondenti obblighi di certificazione e di notifica. Il Cantone BL preferirebbe continuare a tassare le rendite vitalizie con una quota di reddito forfettaria, ma utilizzabile per tutti i casi – tuttavia con un'aliquota molto più bassa del 40 per cento.

PSS e USS respingono la proposta a causa dell'effetto distributivo, delle perdite finanziarie e della necessità più impellente di intervenire sull'AVS e sul 2° pilastro. Sono comunque disposti, considerata la fase di bassi tassi d'interesse, a prendere in considerazione una riduzione della quota di reddito imponibile del 40 per cento e ad adattare la somma forfettaria in modo flessibile, ma non a questi livelli minimi.

5 Valutazione della consultazione in dettaglio

Le seguenti osservazioni, critiche e richieste sono state presentate in riferimento ai singoli articoli e temi:

5.1 Osservazioni relative ai singoli temi

Pilastro 3b rispetto all'AVS e al 2° pilastro

PSS e USS concordano sul fatto che il taglio delle tasse per i contribuenti che investono nel pilastro 3b sarebbe massiccio. Se si utilizzasse il tasso d'interesse tecnico massimo fissato dalla FINMA, per le assicurazioni di rendita vitalizia dal calcolo risulterebbe una quota di reddito imponibile dell'1 per cento invece dell'attuale 40 per cento e, per le rendite vitalizie, del 5 per cento. Ciò trasformerebbe la sovraimposizione auspicata in un'ingiustificabile sottoimposizione. Il PSS cita tra le ragioni il fatto che per il calcolo dell'imposta viene utilizzata la tariffa previdenziale, vengono scelti i tassi d'interesse più bassi possibili e che solo il 70 per cento delle prestazioni in eccedenza viene computato per la quota imponibile. PSS e USS sono dell'opinione che, considerata la necessità di riforma e di finanziamento dell'AVS e del 2° pilastro, non è opportuno procedere ora a un massiccio sgravio fiscale nel pilastro 3b. Per il PSS, la proposta si è anche discostata molto dalla richiesta della mozione originaria. Non è più una questione di riscatto in vita e rimborso in caso di morte. Secondo la mozione, anche le prestazioni di rendita periodiche avrebbero dovuto continuare a essere esplicitamente tassate considerando la quota forfettaria del reddito. Per l'USS, il progetto non è sufficientemente fondato a livello analitico. Per esempio, il Consiglio federale non menziona l'effetto distributivo. Per USS e PSS, non è quindi chiaro chi beneficerebbe della nuova regolamentazione e in che misura. Fanno notare che oggi solo un terzo di tutti gli occupati con un conto per il pilastro 3a versa l'importo massimo. Ciò corrisponde al 13 per cento di tutti i contribuenti. L'USS ipotizza che privilegiare il pilastro 3b corrisponda a un probabile sgravio per i redditi più alti. L'USS sarebbe contrario a un tale esito.

FER e CP intravedono già oggi uno svantaggio del 2° pilastro rispetto al pilastro 3b, poiché la rendita complessiva è soggetta all'imposta sul reddito. Con la nuova regolamentazione, viene rafforzato il vantaggio fiscale per le rendite del pilastro 3b e quindi la discriminazione rispetto al 2° pilastro. Essi ritengono che l'incentivo ad accettare capitale proveniente dal 2° pilastro obbligatorio e sovraobbligatorio potrebbe avere effetti indesiderati, ovvero lo spostamento di fondi dal 2° pilastro al pilastro 3b. Ricordano il dibattito sulla restrizione del prelievo patrimoniale dal 2° pilastro obbligatorio nel contesto della revisione delle prestazioni complementari (in vigore dal 1° gennaio 2021). Pertanto, chiedono di promuovere un trattamento fiscale equilibrato rispetto al 2° pilastro. La FER aggiunge che ciò è importante anche perché la riduzione dell'aliquota fiscale andrebbe principalmente a beneficio di coloro a cui viene applicata un'elevata aliquota fiscale marginale.

Il PPD osserva che vi sono timori che la nuova regolamentazione possa generare incentivi a effettuare un prelievo di capitale dal 2° pilastro col successivo acquisto di una rendita vitalizia per motivi fiscali. Tuttavia, data un'imposizione più appropriata della rendita vitalizia, il PPD ritiene che nella maggior parte dei casi tale reazione non sarebbe ragionevole e non determinerebbe un vantaggio fiscale né avrebbe senso da un punto di vista attuariale. I casi in cui ciò potrebbe verificarsi dovrebbero quindi risultare molto esigui, se non addirittura nulli.

Minori entrate

I Cantoni SH e VD, così come il PSS, l'USS e singoli membri dell'UCS criticano l'elevata perdita di introiti per Cantoni e Comuni. Secondo il Cantone SH vanno messe in conto perdite fiscali notevoli. Ciò solleva la questione dell'opportunità di un progetto di riforma in questo momento. In ogni caso, questo aspetto dovrebbe essere preso in considerazione nel determinare la data di entrata in vigore della modifica alla legge. Il PSS è del parere che, vista la drammatica situazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni dopo la crisi correlata al coronavirus, queste minori entrate, pari a 67 milioni di franchi, sarebbero ingiustificabili. Secondo l'USS, questa nuova regolamentazione rientra in una serie di proposte che l'USS non considera prioritarie, vista la situazione finanziaria attualmente molto difficile della Confederazione e dei Cantoni. Singoli membri dell'UCS dichiarano di essere particolarmente colpiti da proposte in materia di tassazione già decise o in fase di elaborazione, e rilevano o si aspettano perdite significative della base imponibile. Chiedono quindi un'equa compensazione per le mancate entrate.

L'UDC rileva che l'ASA stima la perdita di entrate per la Confederazione e i Cantoni 45 milioni di franchi. Tuttavia, tale importo andrebbe soprattutto a vantaggio delle classi medie e tale soluzione andrebbe quindi sostenuta.

Per l'ASA, gli effetti finanziari del progetto posto in consultazione sono stati sovrastimati. La stima basata sui dati forniti è, a suo dire, solo parzialmente condivisibile. Dalle analisi dell'ASA basate su un portafoglio rappresentativo di assicurazioni previdenziali emergerebbe una riduzione dell'imposta federale diretta di 8 milioni e di 33 milioni per i Cantoni (tenendo conto della quota cantonale dell'imposta federale diretta). Gli importi ridotti che ne risultano sarebbero da ricondurre in particolare ai seguenti fattori:

- Le conseguenze finanziarie della riforma sulle prestazioni di capitale da assicurazioni previdenziali sono significativamente inferiori rispetto agli effetti sulle prestazioni periodiche.
- Aumento delle entrate nell'ambito dell'imposta sulle successioni.
- Il 90 per cento della prestazione periodica si basa su tassi tecnici, che oscillano dal 2 al 3,75 per cento.
- Le quote di eccedenza tendenzialmente più elevate si traducono in entrate fiscali aggiuntive.
- L'incremento dell'efficienza amministrativa equivale a «maggiori entrate» in termini economici.

Pubblicazione dei dati necessari tramite l'AFC

I Cantoni AR, AG, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF e la CSI desiderano che l'AFC pubblichi un elenco dei rendimenti annualizzati delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni.

Il Cantone NE spera che ciò semplifichi la procedura di tassazione anche dei contratti per le rendite vitalizie e i vitalizi per i quali non è previsto alcun obbligo di certificazione. Per i Cantoni GE e ZG, la soluzione proposta renderebbe i dati facilmente e centralmente accessibili ai contribuenti e alle autorità fiscali. Chiedono che l'AFC pubblichi annualmente le quote di reddito ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3^{bis} lettera a AP-LIFD e dell'articolo 7 capoverso 2^{bis} lettera a AP-LAID, nonché dell'articolo 22 capoverso 3^{bis} lettera c AP-LIFD e dell'articolo 7 capoverso 2^{bis} lettera c AP-LAID. ZG propone di procedere in questo senso nell'ambito della pubblicazione del listino dei corsi o di una circolare. Anche per il Cantone SZ è importante, nella prospettiva della dichiarazione e della tassazione, che l'AFC pubblichi in una circolare annuale le informazioni necessarie, in particolare la quota di reddito imponibile.

Introduzione di un limite percentuale massimo

Secondo l'USF, la nuova regolamentazione determina risultati accettabili per quanto riguarda la quota imponibile di una rendita vitalizia. Tuttavia, la situazione potrebbe essere diversa in caso di tassi elevati. Se i tassi d'interesse rilevanti dovessero salire oltre il 5 per cento a causa di situazioni straordinarie, la quota tassabile della prestazione previdenziale potrebbe anche essere superiore al 50 per cento. Gli alti tassi d'interesse sarebbero (in parte) un riflesso delle conseguenze dell'inflazione, che compenserebbe la perdita di potere d'acquisto. Tuttavia, la capacità economica dei contribuenti non aumenterebbe nella stessa misura. Il livello degli interessi non potrebbe essere completamente ammortizzato dalla compensazione della progressione a freddo. Sulla base di queste considerazioni, è quindi necessario introdurre un limite percentuale massimo per l'imposizione delle rendite vitalizie, per esempio pari al 50 per cento.

5.2 Attuazione nei Cantoni

I Cantoni AR, FR, GE, GR, LU, OW, SO, TG, TI, UR, VD, VS, la CDF e la CSI rilevano che i Cantoni che, nell'ambito di un rimborso dei premi in caso di decesso, riscuotono un'imposta sulle successioni presso le assicurazioni sulle rendite vitalizie (pilastrò 3b), dovrebbero eventualmente adattare la loro legge in materia di imposte sulle successioni.

Per il Cantone BL, la proposta non è adatta all'applicazione né per le persone soggette all'obbligo di dichiarazione né per le autorità preposte alla tassazione. Un contribuente non è in grado di calcolare correttamente la quota di reddito imponibile se la compagnia assicurativa non emette o non deve emettere un certificato, come nel caso degli assicuratori esteri sulle rendite vitalizie o dei debitori privati di rendite vitalizie. Anche se un soggetto fosse effettivamente in grado di procedere a tale calcolo, non è chiaro come da ultimo avverrebbe l'arrotondamento – se al rialzo o al ribasso. Inoltre, per le autorità fiscali non sarebbe possibile verificare le cifre con uno sforzo ragionevole. Non è chiaro cosa succederebbe se involontariamente il contribuente calcolasse e dichiarasse la quota di reddito in modo errato. Si avvierebbe una procedura penale fiscale e di recupero d'imposta per tentata o compiuta sottrazione d'imposta? Inoltre, anche il debitore privato della rendita vitalizia dovrebbe essere in grado di calcolare correttamente la componente di reddito deducibile. Solo in uno scenario ottimale i due risultati coinciderebbero, come finora, ottenendo un importo deducibile del 40 per cento e un importo imponibile del 40 per cento.

5.3 Pareri espressi sui singoli articoli

Articolo 22 capoverso 3^{bis} lettera a AP-LIFD, risp. articolo 7 capoverso 2^{bis} lettera a AP-LAID

I Cantoni AR, AG, AI, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF e la CSI rilevano che, per le assicurazioni sulle rendite vitalizie ai sensi della LCA, il tasso d'interesse tecnico viene determinato al momento della stipulazione del contratto e vale per **tutta la durata contrattuale**. Questa restrizione temporale emerge solo dal rapporto esplicativo. Chiedono quindi che questo principio sia esplicitamente ancorato nelle disposizioni della legge. Secondo i Cantoni AR, AG, AI, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF e la CSI si potrebbero così evitare delle ambiguità. La maggior parte di quest'ultimi (AR, AG, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, CDF e CSI) fa riferimento a casi in cui il contratto di assicurazione è stato stipulato in un anno con un tasso d'interesse tecnico elevato, mentre la rendita inizia a decorrere in un momento con un tasso d'interesse tecnico inferiore.

L'ASA accoglie con favore la norma e ritiene che il riferimento al tasso d'interesse tecnico massimo al momento della stipulazione del contratto sia una soluzione adeguata. A titolo di completezza, rimanda al fatto che la legge sulla sorveglianza degli assicuratori, nella sua forma attuale, e quindi anche l'articolo 36 di questa legge, sono entrati in vigore nel 2006.

Per gli anni di validità dei contratti precedenti a tale data, dovrebbero essere applicate le analoghe regolamentazioni corrispondenti alle condizioni quadro in vigore in quel momento. Fino agli anni Novanta, sono state applicate in tutta la Svizzera tariffe di base uniformi. Pertanto, la determinazione del tasso d'interesse tecnico applicabile potrebbe essere risolta dal punto di vista materiale. Inoltre, l'ASA rileva che l'attuale regolamentazione determina sistematicamente una tassazione sui redditi parziale della componente di rimborso del capitale nel caso di un tasso d'interesse negativo, il che viola il principio di un'imposizione secondo la capacità economica. Nell'ottica di una soluzione praticabile, l'ASA sostiene comunque la regolamentazione, in particolare tenendo conto del fatto che non si può escludere che il livello dei tassi possa nuovamente aumentare in futuro.

Marc Chuard ritiene che il numero k (la durata del differimento) sia irrilevante ai fini del calcolo della quota di reddito. La cifra k sarebbe importante per il calcolo della quota di reddito se la base di calcolo fosse il premio unico o la somma dei premi periodici corrisposti. Tuttavia, ciò non si verifica poiché la base è unicamente la rendita corrisposta. La quota di reddito di una rendita corrisposta (in funzione di tale rendita) è indipendente dalla durata di differimento prima che la rendita inizi a essere elargita. Pertanto, nella formula della quota di reddito dovrebbe essere omessa la durata di differimento. Il numero k potrebbe quindi essere ridotto da 2 a 0. Un ulteriore motivo per rinunciare alla cifra k sarebbe la nuova regolamentazione proposta per i contratti sulle rendite vitalizie e i vitalizi (art. 22 capoverso 3^{bis} lett. c AP-LIFD). In questi casi, la durata di differimento k non avrebbe alcun senso.

Articolo 22 capoverso 3^{bis} lettera b AP-LIFD, risp. articolo 7 capoverso 2^{bis} lettera b AP-LAID

Il Cantone BL critica il fatto che, in caso di **partecipazioni alle eccedenze**, si presupponga come regola generale che la quota ai costi neutrale dal punto di vista fiscale (premio a posteriori troppo alto dal punto di vista calcolatorio) ammonti al 30 per cento. Ciò si traduce in un vero e proprio dualismo metodologico: la quota di reddito della rendita viene determinata in modo complesso a livello matematico-finanziario e con una precisione elevata, mentre la quota imponibile delle eccedenze viene calcolata approssimativamente in modo forfettario.

Per il PSS e l'USS la proposta è contraddittoria. La riforma verrebbe motivata dal desiderio di sostituire una «regolamentazione forfettaria» ingiusta. Ma, allo stesso tempo, la riforma reintroduce una nuova soluzione forfettaria, in quanto, in futuro, solo il 70 per cento della partecipazione alle eccedenze sarà tassato. Il PSS ritiene che questa cifra sia arbitraria tanto quanto lo è il 40 per cento applicabile finora all'imposizione delle rendite vitalizie.

Articolo 22 capoverso 3^{bis} lettera c AP-LIFD, risp. articolo 7 capoverso 2^{bis} lettera c AP-LAID

I Cantoni AR, AG, AI, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF e la CSI approvano espressamente la proposta di basare le rendite vitalizie ai sensi del CO sul rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante l'anno fiscale e nei nove anni precedenti. Tuttavia, rilevano che la quota di reddito imponibile varierebbe annualmente – contrariamente alle assicurazioni sulle rendite vitalizie ai sensi della LCA. Il Cantone BL dubita che questa imposizione giuridicamente ineguale possa essere giustificata solo da un calcolo più complesso e dalla mancanza di una certificazione. Al fine di evitare un dualismo metodologico, i Cantoni AR, AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF e la CSI chiedono che, anche per le rendite vitalizie ai sensi del CO, ci si basi sul rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione di durata decennale degli ultimi dieci anni **al momento della stipulazione del contratto o alla decorrenza della rendita**. In tal modo, per tutta la durata contrattuale verrebbe tassato un rendimento costante.

Per il Cantone BL, ciò semplificherebbe in parte il calcolo per la dichiarazione fiscale. Il Cantone BE ritiene che questa sia una semplificazione significativa ai fini della dichiarazione e tassazione. Il Cantone SO è del parere che ciò eliminerebbe la necessità di ripetere annualmente il calcolo della componente dell'imposizione da parte del contribuente. Così facendo

potrebbero essere evitati errori e l'onere per la verifica da parte dell'Amministrazione delle contribuzioni risulterebbe minimizzato.

Secondo i Cantoni AR, AG, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF e la CSI questo cambiamento risulta necessario poiché la componente d'imposizione dei contratti sulle rendite vitalizie non viene calcolata da una compagnia assicurativa. Piuttosto, è lo stesso contribuente che deve calcolarla e dichiararla. Se la componente d'imposizione dovesse essere ricalcolata ogni anno, esisterebbe il rischio che il calcolo e la dichiarazione del contribuente risultino errati. Questo rischio verrebbe meno se la componente d'imposizione fosse determinata al momento della stipulazione del contratto e rimanesse successivamente la stessa per tutta la durata del contratto. Inoltre, l'onere per la verifica da parte dell'Amministrazione delle contribuzioni sarebbe ridotto, poiché la tassazione dell'anno precedente potrebbe essere utilizzata come base (Cantoni AR, AG, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, CDF e CSI).

Anche per l'ASA, il momento in cui si determina la quota di reddito deve risultare direttamente dal testo della legge. Chiede pertanto di integrare il testo aggiungendo «al momento della stipulazione del contratto».

I Cantoni AR, AG, AI, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, il PLR, la CDF e la CSI auspicano che anche in questo caso venga menzionato esplicitamente nella legge che la quota di reddito calcolata al momento della stipulazione del contratto o alla decorrenza della rendita si applichi per **tutta la durata contrattuale**. Per il PLR, devono essere esaminate anche altre misure di semplificazione.

Per Marc Chuard, è auspicabile che la formula per la quota di reddito sia identica per le assicurazioni sulle rendite vitalizie e per i contratti in materia di rendita vitalizia. Tuttavia, anche in questo caso, la cifra k dovrebbe essere omessa, poiché il periodo di differimento $k = 2$ non avrebbe senso.

I Cantoni AR, AG, AI, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, la CDF e la CSI accolgono espressamente con favore il fatto che le **assicurazioni sulle rendite vitalizie estere** siano soggette alle stesse regole delle rendite vitalizie ai sensi del CO. Poiché le compagnie assicurative straniere non fornirebbero le informazioni corrispondenti, il contribuente non sarebbe in grado di presentare le certificazioni necessarie ai sensi della legge che consentirebbero una tassazione analoga all'assicurazione sulle rendite vitalizie ai sensi della LCA. Anche l'ASA accoglie espressamente con favore la regolamentazione proposta per le prestazioni delle assicurazioni sulle rendite vitalizie estere. Questa soluzione garantisce che non si manifestino distorsioni significative del mercato.

Il Cantone BL e il PLR rilevano una disparità di trattamento delle prestazioni di rendita delle compagnie assicurative svizzere ed estere. Secondo l'esempio menzionato nel rapporto esplicativo, la quota di reddito imponibile di una rendita annuale estera è decisamente inferiore a quella di una rendita annuale nazionale dello stesso importo. Ciò potrebbe determinare una migrazione di investimenti e di averi previdenziali verso compagnie assicurative previdenziali estere. BL osserva che nel rapporto esplicativo questo aspetto non è stato affrontato. Lo stesso Cantone è del parere che, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, un raffronto delle prestazioni di rendita estere notificate per l'autodichiarazione risulterebbe nettamente più difficile se la quota di reddito imponibile dovesse essere calcolata separatamente ricorrendo a una formula complessa.

CP e usam propongono di promuovere l'equità fiscale fra le diverse fonti di rendite vitalizie e armonizzare le disposizioni relative al trattamento fiscale delle rendite secondo la LCA, il CO e i contratti esteri. Il CP non ritiene insormontabili le difficoltà relative alle certificazioni e alle attestazioni per i prodotti esteri. Il numero delle assicurazioni sulle rendite vitalizie estere non sarebbe così elevato. Pertanto, a suo dire, ciò renderebbe il sistema più semplice e coerente.

Articolo 127 capoverso 1 lettera c AP-LIFD

I Cantoni AR, AG, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, la CDF e la CSI rilevano che l'attestazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 127 capoverso 1 lettera c AP-LIFD fornita dall'assicuratore al contribuente consente una dichiarazione corretta e un esame dei valori imponibili delle assicurazioni sulle rendite vitalizie da parte dell'Amministrazione delle contribuzioni nell'ambito della procedura di tassazione.

Il Cantone SZ fa notare che la nuova regolamentazione dell'obbligo di certificazione degli assicuratori nei confronti dei contribuenti non è inclusa nel progetto riguardante la LAID. Sebbene sussista già una differenza tra l'attuale articolo 127 LIFD e la disposizione corrispondente di cui all'articolo 43 LAID, sarebbe raccomandabile armonizzare anche la nuova disposizione. Eventualmente, l'articolo 43 LAID potrebbe in un primo tempo essere adeguato all'articolo 127 LIFD in generale nell'ambito di una procedura legislativa separata.

L'USF accoglie con favore la disposizione. Molti contribuenti farebbero fatica a calcolare la quota di reddito imponibile di una rendita vitalizia ai sensi delle nuove regole. Tuttavia, nella configurazione del certificato, si dovrebbe tenere conto del fatto che ciò possa avvenire con il minor sforzo possibile da parte degli assicuratori. Altrimenti, quest'ultimi dovrebbero sostenere ulteriori costi, che dedurrebbero nell'ambito della partecipazione alle eccedenze.

Per l'ASA, la presente norma integra in modo determinante gli obblighi di certificazione esistenti, il che comporta uno sforzo supplementare per gli assicuratori sulla vita. Gli assicuratori interessati sono tuttavia disposti a farsi carico delle corrispondenti spese aggiuntive.

Articolo 19 capoverso 3 e 4 AP-LIP

I Cantoni AR, AG, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, la CDF e la CSI affermano che la notifica all'AFC nell'ambito dell'imposta preventiva abbia un effetto positivo anche nella prospettiva della digitalizzazione dei dossier fiscali e del processo di tassazione. Una notifica elettronica sarebbe meno soggetta a errori rispetto alle dichiarazioni dei contribuenti. Quest'ultimi possono quindi avere fiducia in merito al fatto che le prestazioni in virtù dei contratti di rendita vitalizia ai sensi della LCA vengano tassate correttamente.

Il Cantone SO accoglie con favore la procedura di notifica elettronica nell'ambito della digitalizzazione dei dossier fiscali e della tassazione.

Il Cantone SZ e l'ASA chiedono che la disposizione sia integrata affinché, oltre alle prestazioni fornite, gli assicuratori possano notificare all'AFC anche la quota di reddito imponibile complessiva costituita dalla quota di reddito delle prestazioni garantite e da quella delle prestazioni eccedenti. Secondo il Cantone SZ, gli assicuratori dovrebbero comunque certificare queste informazioni per iscritto al contribuente ai sensi dell'articolo 127 capoverso 1 lettera c AP-LIFD. Per l'ASA ciò potrebbe migliorare notevolmente la finalità di garanzia della notifica nell'ambito dell'imposta preventiva ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 LIP. Ai sensi di tale articolo, le «prestazioni periodiche» devono essere notificate. La formulazione stabilisce quindi che deve essere riportato un solo importo, da non suddividere in prestazioni garantite ed eccedenze. Di conseguenza, la notifica dell'imposta preventiva permetterebbe solo un controllo efficiente dell'importo totale, ma non della ripartizione in prestazioni garantite ed eccedenze. Tuttavia, secondo l'ASA, già quest'ampliamento della notifica nell'ambito delle prestazioni periodiche rappresenta un miglioramento qualitativo e quantitativo. Ciò equivale a un notevole ampliamento della funzione di garanzia dell'imposta preventiva nell'ambito dei contratti in questione. Questo adeguamento consentirebbe alle autorità fiscali cantonali di ottenere un'automazione completa e in futuro si tradurrebbe quindi in risparmi nella procedura di tassazione.

Inoltre, il Cantone SZ chiede che l'AFC esamini centralmente le quote di reddito certificate dagli assicuratori, poiché le risorse disponibili delle autorità fiscali cantonali potrebbero risultare insufficienti a causa della complessità delle nuove formule di calcolo.

L'UDC accoglie espressamente l'integrazione da apportare all'ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev), reputata necessaria nell'ambito della riforma e volta a fornire i dati e le informazioni necessari alle amministrazioni fiscali cantonali. Ciò apporterebbe un miglioramento alla finalità di garanzia dell'imposta preventiva e alleggerirebbe l'onere delle amministrazioni fiscali cantonali nella procedura di tassazione.

PSS, USS e CSA approvano la proposta di notifica annuale delle compagnie assicurative alle autorità fiscali cantonali tramite l'AFC. Ciò migliorerebbe la capacità di controllo dei Cantoni e, a detta del PSS e dell'USS, anche la rilevazione statistica ora del tutto insufficiente delle entrate fiscali delle assicurazioni sulle rendite vitalizie.

L'USF osserva che, nel campo della legislazione fiscale, esiste la tendenza a introdurre il maggior numero possibile di meccanismi di controllo, anche se ciò porta a doppioni. In virtù della nuova disposizione di cui all'articolo 127 capoverso 1 lettera c AP-LIFD, secondo la quale gli assicuratori sono tenuti a rilasciare certificati scritti ai contribuenti, appare più che discutibile implementare parallelamente anche una procedura di notifica degli assicuratori alle amministrazioni fiscali cantonali tramite l'AFC. I contribuenti necessiterebbero delle certificazioni al fine di compilare la dichiarazione fiscale. Come avviene oggi per il certificato di salario, si potrebbe prescrivere per legge che la relativa certificazione debba essere trasmessa con la dichiarazione fiscale. Anche in questo modo le amministrazioni fiscali verrebbero in possesso delle informazioni richieste per la tassazione. Non è quindi necessario implementare una procedura di notifica supplementare. La rinuncia alle notifiche annuali aiuterebbe anche a ridurre l'onere amministrativo. Le autorità preposte alla tassazione devono elaborare già oggi un numero elevato di notifiche.

Allegato

Elenco dei partecipanti alla consultazione

Allegato

Elenco dei partecipanti alla consultazione e pareri pervenuti

1. Cantoni

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Cantone Zurigo	ZH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Berna	BE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Lucerna	LU	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Uri	UR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Svitto	SZ	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Obvaldo	OW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Nidvaldo	NW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Glarona	GL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Zugo	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Friburgo	FR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Soletta	SO	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Basilea-Città	BS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Basilea-Campagna	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Sciaffusa	SH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Appenzello Esterno	AR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Appenzello Interno	AI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone San Gallo	SG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Grigioni	GR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Argovia	AG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Turgovia	TG	<input checked="" type="checkbox"/>
Canton Ticino	TI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Vaud	VD	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Vallese	VS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Neuchâtel	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Ginevra	GE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Giura	JU	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza dei governi cantonali	CdC	

2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Ensemble à Gauche	EAG	
Lega dei Ticinesi	Lega	
Partito borghese-democratico	PBD	
Partito del lavoro	PdL	
Partito Ecologista Svizzero	PES	
Partito evangelico svizzero	PEV	
Partito popolare democratico	PPD	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito socialista svizzero	PSS	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito verde liberale svizzero	pvl	
PLR. I Liberali	PLR	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione democratica di centro	UDC	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione Democratica Federale	UDF	

3. Associazioni mantello di comuni, città e regioni di montagna

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS	
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	

Unione delle città svizzere	UCS	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	-----	-------------------------------------

4. Associazioni mantello dell'economia

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Associazione svizzera dei banchieri	Swiss Banking	
Economiesuisse	Economiesuisse	
Società svizzera degli impiegati del commercio		
Travail.Suisse		
Unione sindacale svizzera	USS	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera degli imprenditori	USI	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia)
Unione Svizzera dei Contadini	USC	
Unione svizzera delle arti e mestieri	usam	<input checked="" type="checkbox"/>

5. Ulteriori cerchie interessate

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
alliancefinance		
Arbeitsgemeinschaft für Rechtssicherheit und Stabilität		
Asset Management Association Switzerland		
Association des Banquiers Privés Suisses	ABPS	
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana		
Associazione delle Banche Estere in Svizzera		
Associazione di Banche Svizzere di Gestione patrimoniale ed Istituzionale	ABG	
Associazione Svizzera d'Assicurazioni	ASA	<input checked="" type="checkbox"/>
Associazione Svizzera degli Anziani		
Associazione svizzera degli esperti contabili, fiscali e fiduciari	EXPERTsuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Associazione Svizzera degli Esperti fiscali Diplomati	ASEFiD	
Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza		
Associazione svizzera di diritto fiscale	IFA	
Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali	ASG	
Associazione dei Contabili-Controller diplomati federali – veb.ch	ACF	
Banca nazionale svizzera	BNS	
Centre Patronal	CP	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze	CDF	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza delle direttrici e dei direttori di finanza delle città	CDFC	
Conferenza svizzera dei controlli delle finanze	KFIKO	<input checked="" type="checkbox"/> (nessuna osservazione)

Conferenza svizzera delle imposte	CSI	<input checked="" type="checkbox"/>
Consiglio svizzero degli anziani	CSA	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachvereinigung der Finanzkontrollen		
Fédération des Entreprises Romandes	FER	<input checked="" type="checkbox"/>
Fédération romande des Consommateurs		
Federazione dei gruppi industriali e dei servizi in Svizzera	SwissHoldings	
FIDUCIARI SUISSE (Unione Svizzera dei Fiduciari)	USF	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondazione per la protezione dei consumatori		
Forum dei consumatori	KF	
Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants	GSCGI	
PatronsFonds		
Pro Senectute Svizzera		
Schweizerischer Verband unabhängiger Effekthändler		
Städtische Steuerkonferenz Schweiz		<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia)
Unione delle Banche Cantionali Svizzere	UBCS	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia)

6. Partecipanti alla consultazione non contattati ufficialmente

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Marc Chuard (privato)		<input checked="" type="checkbox"/>
Rentes Genevoises		<input checked="" type="checkbox"/>